

MISURA 122 - MIGLIORE VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE**Riferimento normativo****Articolo 27 del regolamento (CE) n. 1698/2005****FINALITÀ E OBIETTIVI**

La misura è coerente con la strategia forestale comunitaria di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM (2005) 84, 10/03/2005, persegue gli obiettivi del Piano d'azione dell'Unione europea per le foreste di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM (2006) 302, 15/06/2006, confermando le linee guida, le finalità e gli obiettivi che la regione Friuli Venezia Giulia si è data con la DGR 3491 del 21/12/2004 (Linee di indirizzo per il sostegno e lo sviluppo della filiera foresta – legno e di orientamento per la gestione del sistema forestale regionale”, e con la DGR 3492 del 21/12/2004 (Protocollo di Kyoto: linee di indirizzo per l'attuazione del programma di governo nel settore forestale) e con la LR 9/2007 (Norme in materia di risorse forestali).

Premesso che è necessario tener conto che le azioni relative al miglioramento del valore economico delle foreste devono mantenerne comunque il ruolo multifunzionale e una gestione ecologicamente sostenibile, saranno finanziati solo quegli interventi che favoriscono il rispetto dei cicli naturali degli ecosistemi forestali, la salvaguardia della biodiversità e il mantenimento del ruolo multifunzionale del bosco.

Nello specifico per contenere i costi derivanti dall'applicazione della gestione forestale sostenibile i soggetti che gestiscono superfici forestali devono poter contare su una meccanizzazione adeguata alle condizioni stagionali e alle caratteristiche del bosco; la meccanizzazione deve accompagnarsi al sostegno della professionalità degli operatori al fine di garantirne le migliori condizioni d'impiego in funzione della redditività delle stesse e del rispetto dell'ambiente.

L'adeguamento tecnologico del parco macchine e la dotazione d'attrezzature antinfortunistiche porteranno anche ad un miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori e ad un aumento del loro reddito e quindi ad una maggior attrattività del lavoro in bosco.

La commercializzazione del legname svolta in modo associato si è affacciata sul panorama regionale durante la passata programmazione, ma deve essere ulteriormente consolidata. La qualificazione dei tronchi secondo norme di classificazione universali rappresenta un aspetto essenziale per contribuire a rendere più facilmente accessibile e trasparente il mercato del legname regionale.

Gli interventi strutturali che comportano trasformazione del territorio dovranno essere realizzati nel rispetto e conformemente alla direttiva 79/409/CEE che prevede la designazione di zone di protezione speciali (ZPS) per la protezione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE che prevede la designazione di siti di importanza comunitaria (SIC) per la conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, della flora e della fauna selvatica, ottemperando alle procedure di valutazione di incidenza di cui alla DGR 2600/2002. Tali interventi dovranno inoltre essere in sintonia con la vigente legislazione ambientale che tutela in particolar modo le aree a parco, le riserve naturali ed i biotopi, nonché tutte le emergenze botaniche e faunistiche (legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 istitutiva dei Parchi regionali e Riserve naturali nella Regione Friuli-Venezia Giulia), inclusa la valutazione di impatto ambientale ove richiesto dalla normativa regionale sopra citata. Gli interventi dovranno ottenere in particolare anche le altre autorizzazioni di tipo ambientale previste dalla LR 9/2007 (norme in materia di risorse forestali) con riferimento particolare alla tutela delle superfici forestali o di quelle vincolate per la tutela idrogeologica del territorio. Sotto il profilo tecnico gli interventi devono essere coerenti con quanto stabilito dalla DGR 21 maggio 2004 n. 1310 (direttive generali concernenti la pianificazione e realizzazione delle vie terrestri di esbosco).

Le finalità e gli obiettivi sono specificati come segue:

- incrementare e riqualificare la rete delle strutture viarie forestali;
- migliorare la struttura dei boschi a finalità produttiva;
- diffondere e consolidare la pianificazione delle proprietà forestali;
- valorizzare l'impiego del legname certificato per una gestione forestale sostenibile;
- favorire la vendita del prodotto legnoso aumentando la trasparenza dei prezzi;
- ammodernare gli impianti e i macchinari per l'esecuzione degli interventi selvicolturali e delle colture legnose a rapido accrescimento.

BENEFICIARI

- Comuni o privati proprietari di boschi e foreste, singoli o associati, ivi compresi i soggetti giuridici riconosciuti di cui alla LR 3/1996 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane) ovvero associazioni e consorzi di comunioni familiari che hanno per scopo l'esercizio ed il godimento collettivo di diritti reali su fondi di natura agro-silvo-pastorale di comune proprietà o di proprietà di terzi anche non associati;
- titolari della gestione forestale in base ad un contratto vigente;
- imprese di utilizzazione forestale.

REQUISITI

- Il sostegno è concesso per boschi e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o loro associazioni.
- Per il finanziamento degli interventi le proprietà forestali devono essere gestite attraverso uno degli strumenti di pianificazione forestale previsti dalla normativa vigente (piani di gestione forestale e piani forestali integrati) ivi compresi gli strumenti pianificatori semplificati. Gli strumenti pianificatori devono essere coerenti con la DGR 1310 del 21/05/2004 recante le direttive generali previste dal decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. per i Piani di gestione forestale e i Piani integrati particolareggiati.
- Le proprietà forestali devono dotarsi di un Piano di gestione forestale qualora la superficie forestale a prevalente finalità produttiva sia superiore a 50 ha per le proprietà pubbliche e superiore a 200 ha per le proprietà private; per proprietà private di superficie uguale o inferiore a 200 ha e superiore a 100 ha, le stesse devono dotarsi del piano forestale integrato coerentemente a quanto previsto dall'art. 11 comma 6 della L.R. 9/2007 (norme in materia di risorse forestali).
- I beneficiari indicati come gestori di foreste devono essere in possesso di un contratto valido contenente lo specifico impegno alla realizzazione degli interventi;
- Per le imprese di utilizzazione forestale: possesso del certificato di idoneità forestale o di documentazione equipollente; possesso di concessioni o contratti che implicino l'utilizzo di quantità significative di superfici forestali tali da giustificare gli investimenti da realizzare;
- Con riferimento all'intervento 1 limitatamente al caso della vendita a strada, il legname oggetto di qualificazione deve essere venduto attraverso forme di vendita associata.
- Per approcci integrati di filiera il progetto deve prevedere la partecipazione di almeno due soggetti appartenenti a segmenti diversi della filiera stessa.

OBBLIGHI

- Il beneficiario si impegna a non alienare né a distogliere le attrezzature per un periodo di almeno 5 anni dall'uso per il quale sono state finanziate.
- Gli interventi devono rispettare le indicazioni dei piani di gestione forestali

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

INTERVENTI AMMISSIBILI

Intervento 1: investimenti per attrezzature finalizzati alla misurazione, qualificazione e commercializzazione dei tronchi.

Intervento 2: investimenti, comprensivi di spese tecniche e di consulenza, per l'ammodernamento dei macchinari e attrezzature per l'utilizzazione forestale.

Intervento 3: redazione o revisione degli strumenti di pianificazione forestale previsti dalla normativa vigente (piani di gestione forestale e piani forestali integrati) ivi compresa la redazione di strumenti pianificatori semplificati per le piccole proprietà forestali. Suddetto intervento è finanziabile se connesso direttamente a investimenti nella proprietà forestale.

Intervento 4: realizzazione di viabilità forestale aziendale secondo i parametri fissati dalle direttive regionali per garantire l'accesso ai boschi che fanno capo alla singola proprietà forestale, ivi compresi gli interventi di riconversione delle strutture viarie caratterizzate da instabilità e pericolo idrogeologico. Sono ricompresi anche gli interventi di manutenzione straordinaria e quelli di adeguamento funzionale alle

nuove esigenze tecnologiche, compresa la realizzazione di piazzali di lavorazione e stoccaggio del legname in bosco.

Intervento 5: investimenti finalizzati migliorare la qualità dei soggetti arborei che compongono popolamenti forestali attraverso un intervento di diradamento selettivo in boschi giovani o adulti ma non ancora maturi, effettuato una sola volta nel corso della programmazione, al fine di ottenere legname di maggior pregio. Il valore commerciale del legname esboscabile sarà detratto dall'importo della spesa ritenuta ammissibile nel caso di macchiatico positivo.

Le spese generali incluse l'acquisizione di brevetti e licenze, spese tecniche e redazione di piani di impresa sono ammissibili limitatamente agli interventi 1, 2, 4 e 5 e purché sia determinata una diretta connessione con l'investimento materiale proposto per il finanziamento.

INTERVENTI NON AMMISSIBILI

- Investimenti destinati a semplice sostituzione dei macchinari, senza miglioramenti tecnologici o funzionali.
- Acquisto di macchine e attrezzature dedicate alla raccolta e trasformazione nelle coltivazioni da biomassa a ciclo breve (SRF) e pioppicoltura.
- Investimenti non debitamente rapportati all'entità delle utilizzazioni previste dalle concessioni/contratti.
- Redazione di piani di gestione forestale che interessano superfici inferiori a 50 ettari.

TIPI DI AIUTO

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. L'importo del contributo è commisurato all'entità e alla tipologia degli interventi. Gli importi massimi e minimi degli aiuti sono riferiti al netto dell'IVA e delle spese tecniche.

AIUTO MASSIMO

Gli aiuti massimi concedibili per gli interventi 1, 2 e 3 sono definiti nel provvedimento regionale di attuazione.

Per gli investimenti di cui all'intervento 4 l'aiuto per i lavori di realizzazione di nuove strade agro-silvo-pastorali non può superare i 75.000 €/km; l'aiuto per i lavori di manutenzione straordinaria o adeguamento funzionale delle strade esistenti alle nuove esigenze tecnologiche, o di riconversione, non può superare i 50.000 €/km; l'aiuto per i lavori di realizzazione di piazzali di lavorazione e stoccaggio del legname in bosco non può superare complessivamente i 5.000€/km di strada su cui i piazzali insistono.

Le spese generali sono riconosciute nei limiti massimi del 12% dell'importo degli interventi ammessi.

AIUTO MINIMO

L'importo minimo dell'aiuto per ogni intervento è di 2.000 €.

SPESA ELIGIBILE

Il pagamento dell'aiuto può essere concesso solo a fronte di spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale e documentate mediante fatture e altra documentazione fiscalmente probatoria.

È ammessa l'erogazione di anticipazioni in percentuale massima pari al 20% del contributo concesso, a condizione che l'impresa beneficiaria presenti apposita garanzia costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore dell'Organismo pagatore per un importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta e per una durata coerente con l'effettuazione dell'investimento. Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 e nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

INTENSITÀ DI AIUTO

L'intensità di aiuto, limitatamente alle zone montane, alle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane e alle zone natura 2000 di cui all'art. 36 lettera a), punti i), ii), iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005, è diversificata in ragione dell'approccio adottato dal beneficiario secondo il seguente prospetto:

tipologia	approccio singolo	approccio collettivo	approccio integrato
Intervento 1	50%	55%	60%
Intervento 2	50%	55%	60%
Intervento 3	60%	60%	60%

Intervento 4	60%	-	-
Intervento 5	50%	55%	60%

Per tutte le aree diverse da quelle citate nel presente paragrafo l'intensità dell'aiuto è del 40%, indipendentemente dalla modalità di approccio.

DESCRIZIONE DI TUTTI I CONTRATTI IN CORSO

Le domande di aiuto presentate in base alle sottomisure I2 (pianificazione dei processi di gestione forestale), I3 (Miglioramento economico, ecologico, faunistico e sociale delle foreste), I5 (Progetti di filiera ed ecocertificazione) azione 1, I6 (associazionismo forestale) e attuate ai sensi dell'art. 30 del regolamento (CE) n. 1257/1999, potranno essere ammesse, con i criteri di ammissibilità del periodo di programmazione 2000-2006, al pagamento a carico del FEASR, a condizione che gli impegni nei confronti dei beneficiari siano stati formalizzati entro il 31/12/2006.

Le domande di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti dovranno pervenire entro il termine del 31 gennaio 2008. Con il provvedimento regionale di attuazione potranno essere disciplinate le modalità di concessione di eventuali proroghe, tenendo conto delle condizioni stabilite per il cofinanziamento del FEASR all'articolo 3 comma 2 del regolamento (CE) n. 1320/2006.

LOCALIZZAZIONE E DURATA

La misura si applica per il periodo di programmazione 2007-2013.

Gli interventi 1, 2 e 4 si applicano nelle zone delimitate ai sensi della direttiva CEE n. 273/1975 e appartenenti alle zone C e D.

Gli interventi 3 e 5 si applicano sull'intero territorio regionale.

INDICATORI

Tipo di indicatore	Indicatore	Target 2007-2013
Prodotto	numero di beneficiari	90
	volume totale degli investimenti	€ 18.370.000.
Risultato	numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche	15
Impatto	valore netto aggiuntivo conseguito espresso in PPS	1.000.000
	variazione nel valore lordo conseguito per ogni addetto a tempo pieno equivalente	968